

Determinazione Dirigenziale

N. 2148 del 30/09/2026

Classifica: 005.02.02

Anno 2026

(Proposta n° 5414/2026)

<i>Oggetto</i>	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE FACCIATE E DELLA COPERTURA DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ARTURO CHECCHI – SEDE MODA", SITO IN FUCECCHIO, PIAZZA VITTORIO VENETO — CUP B32F26000730005 — CIG BCC778D561 — PROCEDURA TELEMATICA START IDENTIFICATIVO L863 — ANNULLAMENTO D'UFFICIO E RITIRO IN AUTOTUTELA DEGLI ATTI DELLA PROCEDURA PER ERRORE ORIGINARIO NELLA DETERMINAZIONE, RAPPRESENTAZIONE E IMPUTAZIONE DEI COSTI DELLA MANODOPERA
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE EDILIZIA
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Edilizia
<i>Riferimento PEG</i>	44
<i>Centro di Costo</i>	.
<i>Resp. del Proc.</i>	ING. MATTEO GALATRO
<i>Dirigente/Titolare E.Q.</i>	CIANCHI GIANNI PAOLO

MARMAU02

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- la Città Metropolitana di Firenze ha predisposto un intervento di manutenzione delle facciate e della copertura dell'Istituto di istruzione superiore "Arturo Checchi – sede Moda", sito in Fucecchio, piazza Vittorio Veneto;
- con determinazione dirigenziale n. 1866 del 13 agosto 2026 è stato approvato il progetto esecutivo ed è stata assunta la decisione a contrarre per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 36/2023, con il criterio del minor prezzo. La disposizione consente il ricorso alla procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000;
- il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Matteo Galatro;
- la procedura è stata gestita tramite la piattaforma telematica START; il disciplinare ha fissato il termine per la presentazione delle offerte al 10 settembre 2026, ore 16:00, e la prima seduta di gara all'11 settembre 2026, ore 9:00;
- l'identificativo telematico della procedura è L863, il CUP è B32F26000730005 e il CIG è BCC778D561;
- l'importo complessivo dei lavori posto a base di gara è stato indicato in euro 163.890,43, di cui euro 52.345,79 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 111.544,64 quale importo indicato nel disciplinare come soggetto a ribasso;
- il quadro di incidenza della manodopera indica un importo complessivo di **euro 88.463,15** e un'incidenza del **53,977%** sul totale lavori di **euro 163.890,43**;

VISTI:

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici;
- l'Allegato I.7 al decreto legislativo n. 36/2023;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il Codice del processo amministrativo;
- il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
- il vigente Statuto della Città Metropolitana di Firenze;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento di contabilità;
- la determinazione dirigenziale n. 1866 del 13 agosto 2026;
- il disciplinare di gara e la documentazione progettuale richiamata negli atti di gara;
- il PSC, il quadro di incidenza della manodopera, il computo metrico estimativo, il quadro economico, il capitolato speciale d'appalto e il cronoprogramma;

CONSIDERATO IL QUADRO NORMATIVO APPLICABILE:

- la decisione di contrarre deve essere adottata prima dell'avvio della procedura e deve individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; l'aggiudicazione è disposta solo dopo l'esame della proposta e la verifica della sua legittimità e conformità all'interesse pubblico (art. 17, commi 1 e 5, D.Lgs. 36/2023);
- il dirigente competente conserva i poteri di autotutela della stazione appaltante anche in pendenza di contenzioso; inoltre, la stipula del contratto resta fatta salva l'esercizio dei poteri di autotutela (art. 17, comma 10, e art. 18, comma 2, D.Lgs. 36/2023, art. 18, comma 2, D.Lgs. 36/2023);
- per i contratti relativi a lavori, il costo medio del lavoro è determinato annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base della contrattazione collettiva, delle norme previdenziali e assistenziali, del settore merceologico e dell'area territoriale; per determinare l'importo a base di gara, la stazione appaltante individua nei documenti di gara i costi della manodopera, i quali sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso insieme ai costi della sicurezza, restando ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale (art. 41, commi 13 e 14, D.Lgs. 36/2023);
- nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; la stazione appaltante valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta, anche con riferimento ai costi dichiarati, e deve escludere l'offerta nei casi previsti dall'art. 110, tra cui il mancato rispetto degli obblighi in materia di lavoro e il costo del personale inferiore ai minimi salariali delle tabelle ministeriali (art. 108, comma 9 e art. 110, commi 1-5, D.Lgs. 36/2023);
- il quadro di incidenza della manodopera è il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro e stima l'incidenza percentuale della manodopera per le diverse categorie generali e speciali dell'opera (art. 29, Allegato I.7, D.Lgs. 36/2023);
- i provvedimenti amministrativi devono essere motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche risultanti dall'istruttoria; l'annullamento d'ufficio presuppone un provvedimento illegittimo, ragioni di interesse pubblico e un termine ragionevole ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990;

RILEVATO CHE:

- a seguito del riesame degli elaborati progettuali e degli atti di gara **è emerso un errore originario nella rappresentazione e nell'imputazione dei costi della manodopera**, riguardante sia il Piano di sicurezza e coordinamento sia il quadro di incidenza della manodopera e i documenti economici della procedura poiché la quota di **euro 29.935,35 relativa alla manodopera delle opere per la sicurezza è stata conteggiata due volte negli atti della stazione appaltante**: una prima volta all'interno dell'importo complessivo di euro 52.345,79 relativo alle opere o agli oneri della sicurezza e una seconda volta nell'importo complessivo della manodopera pari a euro 88.463,15;

- l'incertezza non è meramente descrittiva, poiché riguarda la relazione tra costo complessivo dei lavori, costi della sicurezza, costo della manodopera, importo effettivamente assoggettato al ribasso, dichiarazioni economiche richieste agli operatori e successiva verifica di congruità;
- l'errata indicazione dei costi della manodopera non ha consentito agli operatori economici invitati alla procedura, che hanno voluto mantenere invariato il costo della stessa, di esprimere un'offerta basata su corretti parametri di valutazione;
- la prosecuzione della procedura richiederebbe di modificare, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'importo stimato della manodopera per renderlo coerente negli elaborati tecnici e tale scelta non può essere effettuata poiché richiederebbe di consolidare o interpretare *ex post* dati economici non univoci;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- la documentazione di gara deve consentire agli operatori economici di formulare offerte consapevoli e comparabili sulla base di una rappresentazione coerente dell'importo complessivo, dell'importo soggetto a ribasso, dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14, D.Lgs. 36/2023;
- l'imputazione non univoca della manodopera incide potenzialmente sul contenuto dell'offerta economica, poiché il disciplinare richiede ai concorrenti di indicare i costi della manodopera e la stazione appaltante deve verificare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta anche sulla base del costo dichiarato ai sensi dell'art. 108, comma 9, e dell'art. 110, D.Lgs. 36/2023;
- dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e lo svolgimento della seduta di gara, la criticità non può essere risolta mediante una semplice rettifica degli atti o mediante un chiarimento rivolto agli operatori economici, qualora la correzione incida sulla base economica o sulla modalità di formulazione delle offerte. Una soluzione di questo tipo esporrebbe la procedura al rischio di alterare la *par condicio* e la comparabilità delle offerte già presentate;
- il vizio rilevato è originario, poiché era già presente nella documentazione progettuale e negli atti posti a base della procedura prima della presentazione delle offerte;
- il rimedio appropriato è pertanto l'annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge n. 241/1990 poiché si tratta della rimozione di atti originariamente viziati e non più idonei a sostenere una procedura comparativa corretta;

RITENUTO CHE sussistano i presupposti per l'esercizio del potere di autotutela, in quanto:

- a. gli atti della procedura risultano viziati per violazione delle regole di corretta determinazione, e individuazione dei costi della manodopera e per difetto di coordinamento tra gli elaborati;
- b. il vizio incide su elementi essenziali della gara, vale a dire sulla determinazione della base economica, sulla quota assoggettata a ribasso, sull'indicazione richiesta agli offerenti e sulla corretta rappresentazione del costo del lavoro;
- c. sussiste un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità, della trasparenza, della *par condicio*, della corretta tutela del lavoro e della verificabilità della spesa, nonché alla prevenzione di un affidamento basato su dati economici incoerenti;

d. il provvedimento è adottato entro un termine ragionevole dalla determinazione dirigenziale n. 1866 del 13 agosto 2026 e dalla rilevazione dell'errore;

f. la conservazione degli atti non è idonea a eliminare il vizio senza modificare o interpretare *ex post* le condizioni della competizione dopo la presentazione delle offerte;

g. la riedizione della procedura, previa rettifica, verifica e validazione degli elaborati, costituisce misura proporzionata e necessaria per realizzare l'intervento secondo condizioni di gara corrette;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta l'approvazione di nuovi elaborati né l'indizione immediata della procedura rinnovata e che la nuova procedura potrà essere avviata soltanto dopo la rielaborazione, verifica e validazione della documentazione progettuale ed economica e dopo l'adozione degli atti di competenza;

VISTO il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 24 del 30/12/2025 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente della Direzione Edilizia;

VISTI:

- le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all'art. 1 prevedono che *“la Città Metropolitana, nelle more dell'approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze”*;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 159 del 10/12/2025 con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale 2026-2028;
- l'art. 107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espone in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. DI ANNULLARE D'UFFICIO, ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, per incoerenza originaria della documentazione di gara, la determinazione dirigenziale n. 1866 del 13 agosto 2026, limitatamente alla decisione a contrarre, all'approvazione e all'utilizzo degli elaborati viziati e agli atti da essa dipendenti;

2. DI RITIRARE E ANNULLARE, per quanto di competenza gli atti della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di manutenzione delle facciate e della copertura dell'IIS “Arturo Checchi – sede Moda” di Fucecchio, CUP B32F26000730005, CIG BCC778D561, procedura START L863, ivi compresi:

- il disciplinare di gara;
- gli inviti trasmessi agli operatori economici tramite la piattaforma Start;
- le comunicazioni e gli atti di gara pubblicati o trasmessi sulla piattaforma Start;

- i verbali e gli atti delle sedute di gara;
- le eventuali ammissioni e gli atti di valutazione delle offerte;
- ogni eventuale proposta di aggiudicazione non ancora assorbita da un provvedimento di aggiudicazione;
- ogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale, nella misura in cui dipenda dagli elaborati viziati;

3. DI DARE ATTO CHE, in conseguenza dell'annullamento, la procedura non potrà proseguire né potrà essere adottato o mantenuto un provvedimento di aggiudicazione fondato sulla documentazione oggetto di ritiro;

4. DI DISPORRE che il RUP provveda alla rielaborazione del quadro di incidenza della manodopera e del capitolato speciale d'appalto;

5. DI DISPORRE che la nuova documentazione sia sottoposta alle verifiche e alle validazioni previste dalla normativa prima dell'eventuale nuova decisione a contrarre e della riedizione della procedura;

6. DI PRECISARE CHE il presente atto è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:

- pubblicità del presente atto sul profilo di committente, sezione "Amministrazione Trasparente", così come previsto dall'art. 28 del Codice dei Contratti;
- pubblicità relativa all'avviso di annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, tramite della piattaforma di approvvigionamento Start e sul profilo di committente;

7. DI COMUNICARE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 36/2023, agli operatori economici invitati alla procedura di gara;

10. DI INOLTARE il presente atto all'Ufficio Attività Amministrative per gli adempimenti di competenza e all'ufficio Gare Lavori e Contratti che lo ha redatto.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 c. 5 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104 così come modificato dall'art. 209 del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.

Firenze, 30/09/2026

IL DIRIGENTE
CIANCHI GIANNI PAOLO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”